

# Diniego di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane

Cons. Stato, Sez. IV 1° aprile 2021, n. 2720 - Poli, pres.; Conforti, est. - Città Metropolitana di -omissis- (avv. Barra) c. (Omissis) (avv.ti Bifulco, Scotti e Serafini).

## Acque - Diniego di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane.

(Omissis)

### FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio concerne la legittimità della determinazione dirigenziale della Città metropolitana -OMISSIS-(in prosieguo Città metropolitana), n. 2484 del 18 giugno 2018, recante il diniego di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, opposto al -OMISSIS- (in prosieguo Consorzio), basato sui seguenti elementi:

- a) il corpo recettore in cui recapita lo scarico derivante dall'insediamento in oggetto, indicato come "fosso senza nome tributario del fosso di -OMISSIS-" (o, anche fosso di -OMISSIS-) non presenta continuità idraulica;
- b) il fosso in questione non risulta censito al demanio idrico ai sensi dell'art. 822 del c.c.

2. In fatto giova premettere quanto segue.

La Città metropolitana con D.D.R.U. 1904 del 24 aprile 2012 autorizzava il Consorzio "-OMISSIS-", sito nel territorio del Comune di -OMISSIS-, allo scarico delle acque reflue nel fosso senza nome tributario del fosso di -OMISSIS-.

2.1. Va puntualizzato che la prima autorizzazione è stata rilasciata in data 6 maggio 1994 e quella del 2012 ne ha costituito uno dei tanti rinnovi che si sono succeduti nel tempo (cfr. la consulenza d'ufficio di primo grado, pag. 2).

2.2. Con istanza ricevuta al prot. 55209 del 24 aprile 2015, il Consorzio, approssimandosi la scadenza dell'autorizzazione del 2012, ne ha domandato, come di consueto, il rinnovo.

2.3. La Città metropolitana provvedeva, dunque, a valutare la documentazione presentata e a verificare la conformità dello scarico con la normativa nazionale e regionale vigente, tenendo conto degli aggiornamenti normativi e regolamentari intervenuti.

2.4. Con nota prot. 58350 del 21 aprile 2016, l'Amministrazione richiedeva documentazione integrativa.

2.5. La Città metropolitana accertava che il corpo recettore in cui recapita lo scarico derivante dall'insediamento in oggetto, indicato come "fosso senza nome tributario del fosso di -OMISSIS-" non presentava continuità idraulica e non risultava censito al demanio idrico in base alla normativa vigente in materia.

2.6. Negli incontri che seguivano con i rappresentanti del Consorzio, la Città metropolitana ha poi domandato al Consorzio di individuare un collettore differente delle acque reflue.

2.7. Il Consorzio con mail prot. 102646 del 25 luglio 2016 chiedeva una proroga per approfondimenti sulla natura del corpo recettore e/o per la presentazione di una soluzione alternativa, fermo restando che, nel frattempo, per quanto previsto dal comma 8 dell'art. 124 sopra citato, lo scarico poteva rimanere legittimamente in funzione, nel rispetto della precedente autorizzazione n. 1904 del 24 aprile 2012, pur essendo cessata la sua validità.

2.8. La Città metropolitana concedeva la proroga richiesta.

2.9. Successivamente, non avendo ricevuto notizie in merito dal Consorzio, con nota prot. 135238 del 12 ottobre 2016, l'amministrazione comunicava l'intenzione di archiviare l'istanza, cui faceva seguito un'ulteriore richiesta di proroga da parte del Consorzio.

2.10. Anche questa volta, tuttavia, la Città metropolitana non riceveva la documentazione integrativa richiesta e pertanto archiviava la pratica.

2.11. Nondimeno, il Consorzio, con nota del 30 marzo 2017, ha domandato la riapertura del procedimento, sostenendo di aver presentato, in data 24 novembre 2016, una relazione idrogeologica dalla quale sarebbe risultata la demanialità e la piena funzionalità del corpo idrico recettore dello scarico.

2.12. Con successiva nota del 4 maggio 2017 prot. 65926/2017 il Consorzio insisteva nuovamente nella riapertura del procedimento.

2.13. Ad ogni modo, il Consorzio, in data 25 maggio 2017, presentava nuovamente istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico prot. n. 77288/2017 e con nota presentata il 10 luglio 2017 prot. 98063 presentava una relazione idrogeologica del corpo idrico.

2.14. Con nota prot. 131278 del 02 ottobre 2017 la Città metropolitana invitava il Consorzio a perfezionare l'istanza presentata, in quanto si trattava, secondo l'ente, di nuova autorizzazione e non più di rinnovo, essendo la precedente autorizzazione scaduta nel 2016 ed essendosi conclusa con l'archiviazione la precedente richiesta di rinnovo.

2.15. Con pec del 12 ottobre 2017 il Consorzio comunicava di aver perfezionato la documentazione amministrativa relativa all'istanza di nuova autorizzazione.



2.16. Veniva anche organizzato un incontro fra il Consorzio e il Comune di -OMISSIS- per trovare una soluzione alternativa alla questione.

In data 7 novembre 2017 presso l'Ente, avveniva il suddetto incontro con il presidente del Consorzio, tecnici e consulenti di sua fiducia e alla presenza di un consigliere di opposizione del Comune di -OMISSIS- nonché consigliere metropolitano, nel corso del quale l'Amministrazione metropolitana ribadiva l'inidoneità del corpo recettore dello scarico e la necessità di individuare una soluzione alternativa.

2.17. In data 16 aprile 2018, si teneva un incontro fra la Città metropolitana e il Comune di -OMISSIS-, nel quale entrambe le amministrazioni concordavano sulle criticità riscontrate.

2.18. Successivamente con nota prot 66810 del 18 aprile 2018 la Città metropolitana avviava il procedimento di rigetto dell'istanza, concedendo, come ultima possibilità, un termine di 20 giorni per la presentazione di concrete ipotesi progettuali alternative.

2.19. Decorso il termine indicato senza utile riscontro, l'Ente con la determinazione dirigenziale oggetto di gravame ha respinto l'istanza del Consorzio.

3. Con ricorso notificato in data 9 luglio 2018, il provvedimento di diniego è stato impugnato dal Consorzio innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, unitamente all'atto di archiviazione dell'istanza di rinnovo, gli atti connessi e consequenziali del procedimento amministrativo, nonché il Regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e le Linee Guida tecniche adottate dall'Amministrazione con D.D. n. 1591 del 12 aprile 2013.

3.1. Segnatamente, il ricorrente ha dedotto:

a) con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 124 comma 7, 8 e 11, del d.lgs. 152/2006 in combinato disposto con l'art. 21 *septies* della legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 241/90. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Incompetenza. Sviamento.

Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe errato nel dichiarare tardiva la sua istanza di rinnovo dell'originaria autorizzazione;

b) con il secondo motivo, violazione dell'art. 124 comma 8 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 2 della legge 241/90 sotto altro profilo. Travisamento dei fatti e sviamento. Difetto e/o erroneità della motivazione.

Con il motivo in questione, il ricorrente rincara le doglianze articolate nel precedente motivo;

c) con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 124 comma 11. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà e sviamento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 822 cc in materia di definizione di acqua pubblica in combinato disposto con la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e l'art. 144 d.lgs. 152/2016.

Secondo il ricorrente, il fatto che il fosso di -OMISSIS- non risulti 'censito' al demanio idrico ai sensi dell'art. 822 c.c. è di assoluta irrilevanza a seguito della "ben nota" natura pubblica di tutte le acque ex art. 144 d.lgs. 152/2016 e della superata necessità di elencazione stabilita in passato dall'art. 822 c.c.;

d) con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 152/2006 e incompetenza, con riguardo sempre all'art. 124 del d.lgs. 152/2006. Violazione dell'art. 117 della Costituzione. Ancora difetto di istruttoria. Erroneità della motivazione.

Secondo il ricorrente, sarebbero viziati per incompetenza e violazione di legge il regolamento provinciale e le relative Linee Guida, poiché la competenza nella suddetta materia è riservata allo Stato.

Inoltre, la natura di "corpo idrico superficiale" andrebbe appurata in concreto, "in base ad un fatto fisico di effettiva portata d'acque per un certo numero di giorni l'anno";

e) con il quinto motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 301 del d.lgs. 152/2006. Erroneità dei presupposti e illogicità manifesta. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di precauzione di cui all'art. 3 ter d.lgs. 152/2016, all'art. 191 TFUE e alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2000) sul principio di precauzione. Eccesso di potere.

Secondo il ricorrente sarebbe del tutto incongruo il riferimento alla "presunta violazione dell'art. 301 del D.lgs. n. 152/2006 in materia di 'precauzione' da danno ambientale".

f) con il sesto motivo, violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art.1 legge 241/90, con riguardo al rispetto del principio di trasparenza, coerenza e correttezza dell'azione amministrativa; nonché di partecipazione. Sviamento. Violazione degli artt. 14 ss. l.n. 241/90.

Con il motivo in questione, il ricorrente si duole dei "ripetuti passaggi del provvedimento di diniego nei quali l'autorità dichiara di aver manifestato disponibilità verso il Consorzio e di aver tentato di trovare una soluzione concordata".

4. In data 12 luglio 2018, si è costituita in giudizio la Città metropolitana, resistendo al ricorso.

5. Con una prima sentenza n. 12478 del 21 dicembre 2018, irrevocabile ma non definitiva, il Tribunale amministrativo:

a) ha dichiarato irricevibili le doglianze articolate sub "a)" e "b)", con le quali si contestava l'illegittimità dell'atto che ha disposto l'archiviazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, disposta dall'amministrazione in data 1 febbraio 2017;

b.1) ha accolto, sostanzialmente, il terzo motivo e ha statuito l'illegittimità, *in parte qua*, del Regolamento provinciale del 2010 e delle relative Linee Guida;

b.2) ha ritenuto, conseguentemente, che, al fine di qualificare o meno come “*corpo idrico superficiale*” il fosso di -OMISSIS- (o fosso senza nome tributario del fosso di -OMISSIS-), nel quale dovrebbe avvenire lo scarico oggetto dell’istanza di autorizzazione respinta col provvedimento gravato, non assumeva rilevanza la sua raffigurazione sulla planimetria catastale e che, pertanto, l’accertamento avrebbe dovuto essere di tipo empirico, da effettuarsi mediante consulenza tecnica d’ufficio;

c) ha affidato la suddetta consulenza, ponendo i seguenti quesiti:

c.1) accerti il C.T.U., con la tecnica ritenuta più idonea, della quale dare contezza in relazione, se sussista o meno continuità idrica nel fosso di -OMISSIS-, cioè nel fosso senza nome tributario del fosso di -OMISSIS-, nel quale dovrebbe essere eseguito lo scarico delle acque reflue pretrattate dell’insediamento abitativo in -OMISSIS- facente capo al ricorrente -OMISSIS-, oggetto di domanda di autorizzazione;

c.2) accerti il C.T.U., sulla base della morfologia dell’area, del tipo di terreno, della frequenza delle piogge e di ogni altro elemento ritenuto pertinente, presuntivamente per quanti giorni mediamente all’anno nel suddetto fosso di -OMISSIS- vi sia passaggio di acqua e quindi se tale fosso risulti o meno asciutto in media per oltre 120 giorni all’anno;

c.3) accerti conclusivamente il CTU se il fosso di -OMISSIS- possa qualificarsi come corpo idrico superficiale, secondo la previsione del decreto legislativo n. 152/2006.

6. Il deposito della relazione peritale e della documentazione a corredo è avvenuto il 22 marzo 2019.

7. Con ordinanza collegiale n. 4433 del 4 aprile 2019, è stata concessa *ex post* al nominato consulente tecnico d’ufficio la richiesta proroga di 15 giorni, decorrenti dal giorno del giuramento.

8. Chiamato il ricorso in decisione alla pubblica udienza del 10 luglio 2019, con ordinanza collegiale n. 10080 del 30 luglio 2019, sono stati chiesti al C.T.U. chiarimenti sul secondo quesito con cui si domandava se il fosso di -OMISSIS- risultasse o meno asciutto in media per oltre 120 giorni all’anno ed a tal fine gli è stato assegnato un termine di 60 giorni.

9. Con la sentenza definitiva n. -OMISSIS-, il Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, definitivamente pronunciando sul ricorso *ex art.* 29 c.p.a.:

a) ha dichiarato tardivo il deposito delle osservazioni del perito di parte pubblica, avvenuto il 16 dicembre 2019 in relazione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2019 (capo non impugnato);

b) ha accolto, in buona sostanza, il ricorso (quanto al quarto motivo, nonché ribadendo la fondatezza del terzo motivo), recependo le risultanze della c.t.u., che ha qualificato il fosso individuato per lo scarico delle acque reflue idoneo al loro recepimento e non pericolosa l’attività di sversamento, annullando il provvedimento di diniego impugnato dal Consorzio;

c) ha condannato la Città metropolitana alle spese della c.t.u. e compensato quelle di lite.

10. La Città metropolitana ha impugnato la sentenza.

Con un unico articolato motivo di appello, la Città metropolitana ha censurato ciascuna delle risposte che il consulente tecnico d’ufficio ha fornito al Tribunale amministrativo e, conseguentemente, le singole ragioni della decisione che a tali risposte hanno fatto riferimento.

L’appellante ha altresì proposto l’istanza cautelare per domandare la sospensione dell’esecutività della sentenza.

11. Si è costituito in giudizio il Consorzio, il quale, con la memoria del 4 dicembre 2020, ha riproposto ritualmente tutti i motivi, a suo dire, non esaminati in primo grado e, con la memoria successiva del 22 febbraio 2021, si è difeso sulle deduzioni di parte appellante.

12. All’udienza del 25 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

13. *In limine litis*, il Collegio è chiamato a compiere alcune puntualizzazioni inerenti alla domanda cautelare proposta dall’appellante.

13.1. Si osserva a tale riguardo che:

a) parte appellante ha erroneamente compilato il modulo di deposito informatico, senza segnalare la proposizione della istanza cautelare;

b) ad ogni modo, tempestivamente, attesa la natura della causa, il Presidente titolare della sezione ha fissato l’udienza pubblica del 25 marzo 2021, con decreto comunicato anche alla Città metropolitana in data 4 dicembre 2020;

c) l’appellante non ha insistito per la fissazione della camera di consiglio preordinata all’esame collegiale della domanda cautelare, e non ha presentato memorie difensive né note di udienza, in tal modo abbandonando tale domanda rispetto alla quale ha manifestato di non avere più alcun interesse alla sua trattazione.

13.2. L’istanza cautelare va dunque dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

14. Può procedersi all’esame del merito del gravame.

15. L’appello è sia inammissibile che infondato.

16. Segnatamente, il gravame va dichiarato inammissibile nella parte in cui contesta l’accoglimento del terzo motivo del ricorso di primo grado - concernente, in estrema sintesi, l’irrelevanza, secondo il Consorzio, che il fosso di -OMISSIS- non risultasse “censito” al demanio idrico ai sensi dell’art. 822 c.c. - accoglimento divenuto ormai intangibile a seguito dell’omessa impugnazione della sentenza non definitiva del 21 dicembre 2018 n. 12478.

16.1. L’inammissibilità discende dal passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella predetta pronuncia, avverso la quale non risulta essere stata neppure proposta riserva di appello ai sensi dell’art. 103 c.p.a. da parte dell’interessata.

16.2. L'appello è però inammissibile anche nella parte in cui, come evidenziato dalla difesa del Consorzio, reitera le osservazioni critiche del proprio perito alla relazione integrativa del c.t.u. dichiarate correttamente tardive dal T.a.r. (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 3844 del 2020).

16.3. La declaratoria di inammissibilità si impone, in questo caso, per la violazione del divieto dei *nova* sancito dall'art. 104 comma 2 c.p.a. e della disciplina della c.t.u. sancita dall'art. 67 c.p.a.

16.4. L'appello deve dunque essere dichiarato inammissibile.

17. Quanto ai profili di infondatezza, il Collegio osserva quanto segue.

17.1. Va osservato come, per le peculiarità del presente giudizio (incentrato sulla possibilità di qualificare o meno il fosso di -OMISSIS- come tale), il gravame proposto dal Comune costituisce, in definitiva, una critica alle deduzioni di natura tecnica che sono state rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado.

17.2. Pur trattandosi di critiche che si profilano, *ictu oculi*, sufficientemente precise e puntuali, tali da fondare l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., esse non sono però idonee a scalfire, nel merito, l'impianto argomentativo della relazione, sulla base della quale – come detto – è stato deciso il giudizio di prime cure.

17.3. Invero, le doglianze di parte appellante, lungi dal porre in rilievo errori in cui sarebbe incorso il perito nominato dal Tribunale amministrativo, tendono a sostituire il "*punto di vista*" tecnico dell'Amministrazione, per come formulato dal perito di parte dell'ente, a quello espresso nel giudizio di primo grado dal consulente del Giudice.

17.4. Una simile operazione risulta inidonea, tuttavia, a giungere al risultato di riforma della sentenza di primo grado auspicato dalla Città metropolitana, poiché, ove si ammettesse che un simile *modus procedendi* sia idoneo di per sé ad infirmare l'*iter logico* della perizia d'ufficio recepita e condivisa dall'organo giudiziario, dovrebbe rinnovarsi, sempre e per ciò solo, in presenza di critiche specifiche, la consulenza di primo grado, disponendosi una nuova consulenza nel giudizio di grado successivo.

17.5. Ritiene invece il Collegio che tale eventuale rinnovazione possa essere disposta soltanto quando le censure articolate mettano in risalto specifici e macroscopici errori tecnici o di valutazione compiuti dal perito d'ufficio, senza risolversi, invece, in un diverso apprezzamento di fatti e valutazioni di per loro opinabili.

17.6. In proposito, vanno svolte due considerazioni consequenziali a quanto sinora detto.

17.6.1. La prima concerne l'affermazione dell'appellante secondo cui "*le cui conclusioni sono palesemente in contrasto con i risultati della prova sperimentale e con le osservazioni visive rilevate dalla documentazione fotografica eseguita nel corso dei tre sopralluoghi*".

Invero, dalla lettura della consulenza di primo grado non emerge un simile contrasto e, al contrario, il percorso logico seguito dal consulente d'ufficio disvela una coerenza logica che non è adeguatamente scalfita dai rilievi del consulente di parte della Città metropolitana che hanno costituito il supporto tecnico recepito nell'atto di gravame.

Il consulente tecnico ha dato ampiamente conto delle metodologie di indagine seguite (come ad es., con riferimento alla tecnica della colorazione seguita per comprovare la continuità idraulica) e ha fornito convincenti spiegazioni anche di quegli aspetti che maggiormente avrebbero potuto far dubitare delle conclusioni peritali raggiunte (come ad es., relativamente al criterio seguito per computare il numero di giorni con presenza di acqua oppure sulla circostanza che, in alcuni tratti, vi sia l'*eventuale mancanza di acque di scorrimento che muovono entro incisioni naturali del terreno*").

17.6.2. Quanto alla seconda osservazione, il Collegio evidenzia, come il Comune, pur presentando puntuali deduzioni sulla consulenza d'ufficio, non abbia neppure formulato un'istanza di rinnovazione della perizia d'ufficio, sicché, pur non essendo impedita una rinnovazione di questa perizia disposta d'ufficio, ciò comprova, ulteriormente, l'impostazione seguita dall'ente nella proposizione dell'appello in esame. Piuttosto che rilevare e censurare specifici vizi delle regole tecniche impiegate o del ragionamento logico seguito o dell'apprezzamento dei fatti valutati, l'appellante ha articolato un gravame volto a svalutare l'impostazione tecnica seguita e le conclusioni cui è giunto il perito d'ufficio a favore delle tesi di parte, senza però far pienamente comprendere a questo Consiglio se la perizia che il T.a.r. ha adoperato per definire la *res litigiosa* contenga o no errori sui punti poc'anzi delineati (regole tecniche, *iter logico* o apprezzamento dei fatti).

17.7. La doglianza articolata va pertanto respinta.

18. Invero, le conclusioni ora rassegnate sono suffragate dall'esito del procedimento penale (di archiviazione nei confronti del legale rappresentante del Consorzio), nel quale, il perito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, è giunto ad analoghe conclusioni seppure partendo "*dalla sola analisi documentale*".

18.1. Segnatamente, contrariamente a quanto affermato dalla Città metropolitana, nell'atto di avvio del procedimento di rigetto, del 18 aprile 2018, ove si afferma che quello adoperato dal Consorzio costituirebbe "*scarico su suolo*" e che nella cartografia ufficiale il corpo recettore dello scarico del consorzio di -OMISSIS- è rappresentato come un'incisione discontinua del terreno da considerare suolo a tutti gli effetti (cfr., sul punto, la perizia dello studio -OMISSIS-, pag. 18), il perito della Procura ha evidenziato che "*Dalla planimetria catastale estratta presso l'Agenzia delle Entrate, risulta invece la presenza di un fosso regolarmente censito*".

Nelle conclusioni, il perito conferma le sue deduzioni, scrivendo che "*Dall'esame della documentazione tecnico amministrativa acquisita, e dalla planimetria catastale risulta la presenza di un canale interrato denominato fosse senza nome tributario del fosso di -OMISSIS-*".



18.2. Nella richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero osserva che “*l’esito della relazione tecnica dell’Ing. -OMISSIS-... ha classificato il corpo ricettore, in cui confluisce lo scarico dei reflui domestici del -OMISSIS-, quale “corpo idrico superficiale” e non “suolo” (in virtù della definizione prevista dall’art. 54 l. I) del D.Lgs. 152/2006) e che i parametri relativi ai reflui analizzati rientrano nei limiti della tabella 3, parte III, all. 5 del D.Lgs. 152/2006 [...]”.*

18.3. Tali circostanze comprovano, viepiù, che le doglianze dell’appellante costituiscono più che la deduzione di specifici vizi della perizia, nel senso chiarito ai §§ 17.5. e 17.6.2., un diverso modo di interpretare e valutare, da un punto di vista tecnico, i medesimi fatti.

19. L’appello va pertanto dichiarato inammissibile e infondato.

20. In ragione della riproposizione, da parte del Consorzio, delle censure di primo grado, e in ragione del contenuto decisorio delle due pronunce del T.a.r. relative all’odierna vicenda, rimangono da esaminare soltanto il quinto e sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio.

20.1. I motivi in questione sono inammissibili.

20.2. La declaratoria in questione discende infatti da un duplice ordine di motivi.

20.2.1. In primo luogo, le doglianze ivi esposte non si palesano sufficientemente specifiche e dunque risultano dedotte in violazione dell’art. 40 c.p.a.

20.2.2. In secondo luogo, le doglianze *de quibus* non sono neppure sorrette da un apprezzabile interesse ad agire, considerato che riguardano aspetti marginali del provvedimento (ad es., “*i ripetuti passaggi del provvedimento di diniego nei quali l’autorità dichiara di aver manifestato disponibilità verso il Consorzio e di aver tentato di trovare una soluzione concordata*”), che non costituiscono affatto (o comunque non esauriscono) le ragioni giustificatrici che hanno sorretto l’atto gravato. Dal loro eventuale accoglimento non discenderebbe, dunque, alcun vantaggio per l’interessato.

20.3. Il ricorso introduttivo del giudizio va dunque dichiarato inammissibile, relativamente a quinto e sesto motivo di ricorso.

21. All’esito della disamina dell’appello, il Collegio ritiene opportuno rimarcare alcuni aspetti del giudicato che è venuto a formarsi all’esito del complessivo giudizio di primo e secondo grado:

a) sul versante degli effetti cassatori (o demolitori o di annullamento), in base alle sentenze di primo grado, non impugnate ovvero confermate da questo Consiglio, sono stati annullati:

a.1) l’art. 12 del Regolamento provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue adottato con DCP n. 57 del 10.12.2010 e aggiornato con DCP n. 26 del 25.7.2011, nella parte in cui stabilisce che la natura di “corpo idrico superficiale” vada accertata con riferimento alle risultanze catastali;

a.2) l’art. 5, lett. c, delle Linee Guida in materia di scarico di acque reflue, attuative dell’articolo 12 del medesimo Regolamento;

a.3) il diniego di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane del -OMISSIS- disposto con determina dirigenziale R.U. n. 2484 del 18.6.2018, comunicata con nota del 27.6.2018 prot. n. 0107963;

b) circa gli effetti ripristinatori, va ordinata la ripresa del procedimento dalla domanda di autorizzazione del 2015, che dovrà essere concluso nei termini di legge, decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza;

c) relativamente, infine, agli effetti conformativi, l’amministrazione dovrà giudicare della suddetta domanda di autorizzazione, considerando il c.d. fosso -OMISSIS- (o fosso senza nome tributario del fosso di -OMISSIS-), un ‘corpo idrico superficiale’, indipendentemente dal suo inserimento nel catasto.

22. In conclusione, l’appello va respinto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, secondo le indicazioni impartite.

23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

(*Omissis*)